



COMUNE DI BELLANTE

PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE



Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 46 del 22/10/2009 e modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 38 del 05/08/2010, n. 4 del 04/02/2011 e n. 3 del 15/02/2018.

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di Bellante con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

Art. 2
Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 3
Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 4
Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 5
Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.
2. L'Ufficio si dovrà munire di un apposito registro approvato dalla Giunta Municipale ove inserire con numerazione progressiva alla data della richiesta, tutte le istanze di riduzioni, esenzioni, ed esclusioni di imposta, annotando per ciascuna di esse il relativo motivato esito.
3. Ex: Data Richiesta –Contribuente – Motivo Richiesta – Tipo Tributo - Data Esito – Motivazione Ufficio.
4. Detto Registro potrà essere soggetto a controllo periodico dal Sindaco o suo delegato, oltre a tutti coloro che ne facessero motivata richiesta.
5. La non istituzione di detto registro da parte dell' Ufficio sarà punita con le sanzioni che si applicano nei casi di specie.

Art. 7

Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, nelle seguenti forme previste dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

b) affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica a società di cui all'art. 113, comma 5, lettera b), testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 446/97, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera B) comma 5 dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97;

c) affidamento mediante convenzione a società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

d) affidamento in concessione mediante procedura di gara agli agenti della riscossione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e s.m.i. ovvero ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del

loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza dei requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.

3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.

2. Con lo stesso provvedimento di designazione del funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.

3. In particolare il Funzionario Responsabile, con l'ausilio del personale assegnato alla struttura organizzativa tributi:

a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;

c) cura il contenzioso tributario, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 19;

d) dispone i rimborsi;

e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 9

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 10

Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.

2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.

Art. 11

Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.

2. A tal fine gli uffici comunali competenti per ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.

4. In particolare deve essere evitato ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi e delle risorse in dotazione e devono essere semplificate le procedure ed ottimizzati i risultati.

5. Quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, il contribuente può essere invitato a fornire chiarimenti, in base a quanto, per la forma, eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima dell'emissione del provvedimento accertativo sanzionatorio.

6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

Art. 12

Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.

4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.

5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

6 . Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.

7 . Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.

8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.

9 . Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.

10.L a presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.

11.L a risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

12.Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.

13.La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.

14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.

15.La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Art. 13

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.

3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti, ove ciò non fosse già stabilito dalla legge.

4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e,

comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).

5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.

6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'attività di accertamento e di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

Art. 14 **Sanzioni**

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 15 **Interessi**

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale annuo.

2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.

3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

Art. 16 **Compensazione**

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune per qualsiasi tributo comunale.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 17 **Autotutela**

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile competente della gestione dell'entrata, o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del d. Lgs. 15/12/1997, n. 446, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto o di evidente errore materiale nello stesso contenuto, e, in particolare nelle ipotesi:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.
4. L'Ufficio dovrà comunicare al contribuente l'esito del riesame della pratica per iscritto a mezzo A.R., debitamente motivato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di autotutela.
- 5) L'esercizio dell'autotutela non posticipa mai i termini per opporre ricorso in Commissione Tributaria Provinciale.
- 6) L'Ufficio si dovrà munire di un apposito registro approvato dalla Giunta Municipale ove inserire con numerazione progressiva alla data della richiesta, tutte le istanze di Autotutela, annotando per ciascuna di esse il relativo motivato esito.
- 7) Ex: Data Richiesta – Contribuente – Motivo Richiesta – Tipo Tributo - Data Esito – Motivazione Ufficio.
- 8) Detto Registro potrà essere soggetto a controllo periodico dal Sindaco o suo delegato, oltre a tutti coloro che ne facessero motivata richiesta.
- 9) La non istituzione di detto registro da parte dell' Ufficio sarà punita con le sanzioni che si applicano nei casi di specie.

Art. 18 **Accertamento con adesione**

1. Si applica per le entrate tributarie comunali l'istituto dell'accertamento con adesione oggetto di disciplina di apposito regolamento.

Art. 19 **Contenzioso tributario**

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546/92, la legittimazione processuale è attribuita al Sindaco, quale organo di rappresentanza del Comune, previa autorizzazione a stare in giudizio da parte della Giunta Comunale, ovvero al Dirigente del Settore Tributi qualora la stessa Giunta decida in tal senso.

2 . L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

Art. 20 **Riscossione**

1. Se non diversamente previsto dalla legge e/o da contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento nel rispetto delle leggi vigenti, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite uno dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.

2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.

3 . In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.

4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.

Art. 21 **Sospensione e dilazione del versamento**

1. Con delibera della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

2. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può concedere, su richiesta motivata dell'interessato che si trovi in situazione di obiettiva difficoltà temporanea di ordine economico e/o finanziario, come definito al successivo comma 4, e se trattasi di entrate arretrate comprensive di eventuali sanzioni ed interessi, anche derivanti da atti di accertamento, la rateizzazione delle somme dovute alle seguenti modalità alternative:

a) rate mensili, di pari importo e scadenti l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza della rata precedente, fino ad un massimo di 72 (settantadue), concedibili in funzione dell'importo del debito comprensivo di sanzioni ed interessi, come segue:

- da euro 100,01 ad euro 500,00 – fino ad un massimo di 5 rate mensili;
- da euro 500,01 ad euro 1.000,00 – fino ad un massimo di 10 rate mensili;
- da euro 1.000,01 ad euro 1.500,00 – fino ad un massimo di 15 rate mensili;
- da euro 1.500,01 ad euro 5.000,00 – fino ad un massimo di 24 rate mensili;
- da euro 5.000,01 ad euro 10.000,00 – fino ad un massimo di 32 rate mensili;
- da euro 10.000,01 ad euro 30.000,00 – fino ad un massimo di 48 rate mensili;
- da euro 30.000,01 ad euro 60.000,00 – fino ad un massimo di 60 rate mensili;
- oltre euro 60.000,01 – fino ad un massimo di 72 rate mensili.

b) rate trimestrali, di pari importo e scadenti l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello di scadenza della rata precedente, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro), concedibili in funzione dell'importo del debito comprensivo di sanzioni ed interessi, come segue:

- da euro 300,01 ad euro 1.800,00 – fino ad un massimo di 6 rate trimestrali;
- da euro 1.800,01 ad euro 2.100,00 – fino ad un massimo di 7 rate trimestrali;
- da euro 2.100,01 ad euro 5.400,00 – fino ad un massimo di 9 rate trimestrali;
- da euro 5.400,01 ad euro 12.000,00 – fino ad un massimo di 12 rate trimestrali;
- da euro 12.000,01 ad euro 60.000,00 – fino ad un massimo di 18 rate trimestrali;
- oltre euro 60.000,01 – fino ad un massimo di 24 rate trimestrali.

Per le somme di ammontare superiore ad € 10.000,00 (euro diecimila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive dell'interessato, nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

4. Per situazione di obiettiva difficoltà temporanea di ordine economico e/o finanziario si intende tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica sfavorevole, nella difficoltà di mercato in cui opera la singola impresa ovvero in cause soggettive ed ostative quali:

- lo stato di salute proprio o dei propri familiari, o qualunque altra condizione documentabile che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;
- qualunque altra condizione economica e/o finanziaria sfavorevole, anch'essa documentabile.

5. La dilazione di pagamento di cui trattasi costituisce un'agevolazione per l'interessato che si trovi nell'impossibilità di pagare il debito in unica soluzione ma che, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni economiche e finanziarie.

6. Al fine di usufruire della rateizzazione di cui al precedente comma 3 l'interessato deve presentare apposita istanza all'ufficio competente, in ragione della tipologia di entrata da rateizzare, a mezzo raccomandata A./R. o tramite protocollo dell'ente, corredata da documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti per accedere al beneficio.

7. Nel caso di richiesta di rateizzazione di importi dovuti a seguito di emissione di avvisi di accertamento tributari, al fine di conservare il beneficio delle sanzioni ridotte per la definizione in adesione dell'atto, la presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 6 ed il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione concesso a norma del comma 3, devono avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'avviso stesso.

8. In caso di dilazione per obiettiva difficoltà temporanea di ordine economico e/o finanziario, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, si applicano gli interessi nella misura indicata nel precedente art. 15, ed ove l'importo sia stato già anticipato dal soggetto incaricato della riscossione gli interessi saranno calcolati ed introitati dallo stesso soggetto.

9. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio della rateizzazione, oltre che dal beneficio delle sanzioni ridotte nel caso di cui al comma 7, e deve provvedere al pagamento del debito residuo in unica soluzione entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

10. Le dilazioni di pagamento disciplinate dal comma 3 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento, e in assenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni ovvero di decadenza dal beneficio di agevolazioni precedenti. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

Art. 22 **Rimborsi**

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento.

3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

Art. 23 **Importi minimi**

- 1 . In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00 (euro dieci/00).
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso.
4. Per il versamento non dovuto ad inadempimento l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi che disciplinano l'entrata, nonché da specifiche disposizione comunque relative alla stessa entrata.

Art. 24 **Disposizioni finali**

1. L'efficacia del presente regolamento decorre dalla data del 01/01/2010, a norma dell'articolo 53, comma 16, legge 388 del 2000, come sostituito dall'articolo 27, comma 8 della legge 448/2001.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
4. Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente regolamento avranno efficacia nei termini di cui all'articolo 53, comma 16, legge 388 del 2000, e successive integrazioni e modificazioni.